

Avv. PATRIZIA KIVEL MAZUY
Avv. MARIA ROSARIA AMODIO
Avv. CLAUDIA PISCIONE KIVEL MAZUY
Avv. ANIELLO POLISE
Avv. MARIA ALLEGRA ZITO

Napoli 15/03/2022

Spett.le

ASPAT

Spett.li Centri

CRE sas

Clinica Nostra Signora di Lourdes

CEME s.r.l.

CEFIR di Tartaglione Angelo

Coleman S.p.A.

Eudental

Fisiovesuviano

Centro Diagnostico Ginolfi srl

Innovalab scarl

Laboratorio di Analisi S. Anna –

MFR

Biodiagnostica Rispoli srl

Centro medico San Luca srl

Centro San Paolo

Diagnostica Territoriale scarl

Centro Diagnostico S. Ciro srl

Centro Antidiabete AID Portici srl

Laboratorio di analisi De Vito

Emotest Group

Emotest Antidiabetico

Avv. PATRIZIA KIVEL MAZUY
Avv. MARIA ROSARIA AMODIO
Avv. CLAUDIA PISCIONE KIVEL MAZUY
Avv. ANIELLO POLISE
Avv. MARIA ALLEGRA ZITO

Laboratorio Achille Gaeta
Poliambulatorio Ma. Re. Srl
SALUS srl
Analisi Cliniche Gamma
HEMATOLOGY srl

Oggetto: Giudizio TAR Campania Napoli nrg 622/2022 – ASPAT ed Altri c/ Regione Campania ed altri – impugnativa delibera GRC 599/2021 – ud. 9/03/2022

Vi anticipo la copia dell'ordinanza del Tar Campania Napoli per il giudizio in oggetto riservandomi un maggiore approfondimento in ordine alle strategie difensive che proporrò.

Nel restare a disposizione invio Distinti saluti

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



Publicato il 14/03/2022

N. 00444/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00622/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2022, proposto da

Aspat- Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Cre Sas, Clinica Nostra Signora di Lourdes, Ceme S.r.l., Cefir di Tartaglione Angelo, Coleman S.p.A., Eudental, Fisiovesuviano, Centro Diagnostico Ginolfi, Innovalab Scarl, Laboratorio di Analisi S. Anna, Mfr, Biodiagnostica Rispoli, Centro Medico San Luca S.r.l., Centro San Paolo, Diagnostica Territoriale Scarl, Centro Diagnostico S. Ciro S.r.l., Centro Antidiabete Aid Portici S.r.l., Laboratorio di Analisi De Vito, Emotest Group, Emotest Antidiabetico, Laboratorio Achille Gaeta, Poliambulatorio Ma. Re. S.r.l., Salus S.r.l., Analisi Cliniche Gamma, Hematology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Maria Rosaria Amodio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Patrizia Kivel Mazuy in Napoli alla Via Schipa, n. 34.

contro

Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Selvaggi, Luigia Maria Mandes,

con domicilio eletto in Napoli, alla Via Comunale del principe 13/a, presso il Servizio Affari Legali della predetta ASL;

Asl Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio e Marco Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Casilli e Rosa Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, Fabrizio Niceforo, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

Azienda Sanitaria Locale Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Mennitto, Alfredo Soricelli, Angelo Pasquale Cogliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Chiosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosue' Carducci n. 61;

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Chiosi, Rosa Anna Peluso, con domicilio eletto presso lo studio Augusto Chiosi in Napoli, via Giosue' Carducci n. 61;

Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quarto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione Giunta Regione Campania n. 599 del 28/12/2021 pubblicata sul BURC n.

1 del 3/1/2022 e relativi allegati ad oggetto “Assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale”;

- della nota esplicativa della Regione Campania prot. n. 29303 del 20/1/2022 ad oggetto

chiarimenti e indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 7 degli allegati A/4, A/5,

A/6 e A/7 alla DGRC n. 599 del 28/12/2021;

- della deliberazione Giunta Regione Campania n. 354 del 4/8/2021, in quanto richiamata ed

applicata in parte dalla successiva Delibera n. 599/2021, pubblicata sul BURC N. 112 del

6/12/2021 ad oggetto “Definizione dei limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2022, e autorizzazione alle ASL per la stipula di contratti integrativi per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.”;

- della deliberazione Giunta Regione Campania n. 375 del 7/9/2021 pubblicata sul BURC n. 12

del 6/12/2021, se ed in quanto incidenti sulla successiva delibera n. 599/2021, ad oggetto “Limiti

di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 4 agosto 2021: aggiornamento delle clausole inserite negli schemi dei contratti tra le AASSLL e le strutture private accreditate”;

- di tutti gli atti applicativi regionali adottati dalle AASSLL,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Asl Napoli 1 Centro, dell'Asl Avellino, dell'Asl Salerno, della Regione Campania, dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento, dell'A.S.L. Napoli 2 Nord, dell'A.S.L. Napoli 3 Sud e dell'Asl Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Impregiudicate le contestazioni relative alla gravata determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie per gli anni 2020-2022, nonché quelle relative al criterio di determinazione dei tetti di spesa, calcolato con riguardo alle singole strutture sanitarie e non più alle diverse branche, da rinviarsi alla più appropriata sede di merito;

Ritenuto, in ogni caso, che su tali questioni il pregiudizio lamentato da parte ricorrente abbia natura meramente patrimoniale, risultando quindi integralmente ristorabile all'esito di un eventuale accoglimento nel merito (cfr., *ex multis*, TAR Molise ordinanza cautelare 25 febbraio 2022, n. 34, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ordd. nn. 3266 e 3268 del 2018);

Rilevato che le censure proposte avverso la contestata clausola di salvaguardia, ad un primo sommario esame e fatta salva una più approfondita verifica anche di compatibilità costituzionale da riservare alla fase di merito, non sembrano *prima facie* dotate del necessario *fumus* di fondatezza, tenuto conto dell'orientamento maturato in recenti pronunce con cui il Giudice di appello ha ritenuto che tali clausole siano funzionali alla salvaguardia dell'equilibrio economico della spesa sanitaria regionale (da ultimo Cons. Stato, sez. III, sentenza, 20 dicembre 2021, n. 8451);

Osservato che in altri precedenti lo stesso Giudice d'appello, sia pure in fase cautelare, aveva anche messo in evidenza che: “nell’ottica del decreto impugnato, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (art. 20 dello schema negoziale), imposta dai Ministeri Economia e Salute per esigenze di programmazione finanziaria, lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembra rappresentare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa” (cfr. TAR Molise ordinanza cautelare n. 34/2022; Cons. Stato, III sez., ordinanza n. 5426/2014; cfr. analogamente le ordinanze nn. 5427/2014 e 5428/2014);

Considerato, altresì, che la validità di tale clausola dovrà comunque formare oggetto delle valutazioni di questo Tribunale nella naturale e decisiva sede del giudizio di merito, e che la ricorrente non sembra, nelle more, potersi sottrarre alla scelta, di propria specifica pertinenza, circa il se stipulare, o meno, l'accordo che la ricomprende;

Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appaia prevalente quello della Regione alla conservazione, nello schema negoziale in rilievo, dell'efficacia della clausola impugnata, le cui previsioni - quella dell'accettazione incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe, e quella relativa alla rinuncia delle corrispondenti azioni - sono strettamente collegate tra di loro, in quanto dirette a imporre il rispetto di un determinato regolamento contrattuale i cui contenuti definiscono la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili (cfr. Cons. Stato, sentenza, n. 6990/2021);

Ritenuto di dover compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) così provvede:

- a) Respinge la domanda cautelare;
- b) Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO